

La ricetta-voucher contro il sommerso

di Michele Tiraboschi

Diffusi da tempo in Belgio e Francia, soprattutto nell'ambito dei servizi alla persona, i buoni lavoro della Legge Biagi iniziano a diventare una realtà importante anche nel nostro Paese. Sono oltre 3,5 milioni i voucher venduti tra l'avvio della prima sperimentazione, con la vendemmia del 2008, e la fine del 2009. Più di 50 mila i lavoratori coinvolti, in larghissima prevalenza pensionati e studenti. Dati questi che confermano la bontà dello strumento e la funzione di contrasto al lavoro nero.

Si spiega così, con il tentativo di fare emergere ulteriori spezzoni di lavoro accessorio oggi relegati nella economia sommersa, l'intervento contenuto nella Finanziaria 2010 che ne estende l'ambito di applicazione. Al di là della legittimazione di nuove prestazioni di lavoro accessorio, come ad esempio quelle svolte nei maneggi e nelle scuderie, le innovazioni più significative riguardano l'estensione della platea dei prestatori di lavoro e dei committenti. Di particolare rilievo è la possibilità di ricorso al lavoro accessorio per prestazioni rese in ogni settore produttivo, compresi ora gli enti locali, le scuole e le università, da giovani con meno di 25 anni. Due sono le ipotesi prese in considerazione dal legislatore: 1) giovani regolarmente iscritti a un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, nei periodi di vacanza e, durante tutto l'anno, il sabato e la domenica; 2) studenti universitari under 25 per le prestazioni rese durante l'intero anno e non più solo il sabato e la domenica. Risulta evidente l'intenzione di intercettare prestazioni marginali sino a oggi svolte nella più totale informalità da giovani studenti e portare queste attività nell'area della legalità. Ma non solo. Si pensi, ad esempio, all'utilizzo che può essere fatto dei buoni lavoro presso le scuole e università per quei compiti accessori alla didattica e all'insegnamento (traduzioni, supporto alla organizzazione di convegni ovvero ai servizi di *placement* e alle sedi di certificazione universitarie e via dicendo).

La possibilità di utilizzare il lavoro accessorio da parte di enti locali, scuole e università con i giovani non costituisce, tuttavia, una previsione isolata, inserendosi in un disegno più ampio di estensione della Legge Biagi al lavoro pubblico. I committenti pubblici, infatti, possono ricorrere ai voucher per alcune specifiche attività rese in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà a cui si aggiungono ora, per gli enti locali, i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.

Le autonomie locali, poi, possono utilizzare i buoni lavoro per tutte le attività quando i prestatori siano studenti under 25, pensionati e, in via sperimentale fino alla fine dell'anno in corso e nel limite massimo di 3 mila euro annui, anche i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

In virtù di queste previsioni, quindi, gli enti locali potranno avvalersi dei voucher in ipotesi sì tassative, ma non eccezionali. In tal modo, peraltro, alla nota funzione di favorire l'emersione del lavoro nero, se ne combinano di ulteriori, quale ad esempio quella di offrire agli enti locali un utile strumento di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale.

Quanto alla selezione dei prestatori da parte dei committenti pubblici, premesso che si tratta di rapporti per definizione occasionali e che quindi, per natura, non rispondono a esigenze strutturali, si ritiene che, proprio per le richiamate caratteristiche, non potranno applicarsi le ordinarie procedure di reclutamento, bensì metodi di scelta semplificati che, comunque, rispettino i principi di imparzialità e trasparenza.

Altra importante novità introdotta dalla Legge Finanziaria è l'estensione dei buoni lavoro ai lavoratori part-time. Gli stessi, quindi, in aggiunta al rapporto di lavoro a tempo parziale, possono instaurare rapporti di lavoro accessorio, in ogni settore di attività. Ciò, però, per evidenti finalità antifraudolente, non potrà avvenire con il loro datore di lavoro.

Rispetto ai committenti, occorre, infine, segnalare l'eliminazione della limitazione oggettiva, riferita al settore di attività, sinora prevista per le imprese familiari. Ciò significa che tutte queste imprese, e non più solo quelle operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, potranno ora avvalersi dei voucher a prescindere dal proprio ambito operativo.

Il legislatore si è mosso, evidentemente, nel solco già delineato dalla Legge Biagi, dettando una regolamentazione *ad hoc*, capace di apprestare strumenti innovativi e di semplice utilizzo.

Ovviamente non può essere questo un lavoro per tutti. E soprattutto non può essere questo lo strumento per destrutturare forme di lavoro standard e tipiche. Accanto al successo dei buoni in agricoltura il prossimo terreno di sperimentazione non potrà non essere quello dei servizi alla persona, dove i buoni si pongono quale pragmatica alternativa alla deriva verso il lavoro nero e all'economia informale e – ora – anche quale strumento, in una certa misura, di politica attiva e di sostegno alle politiche di conciliazione.

Michele Tiraboschi
tiraboschi@unimore.it

* Il presente articolo è pubblicato anche in *Il Sole 24 Ore*, 5 febbraio 2010.